



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

PROCEDURA NEGOZIATA, IN MODALITÀ TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE DEL CASINO DELLE GUARDIE NOBILI PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

CUP: F69G17000630008 - CIG: 849032777B - ID: 2677441

**PATTO DI INTEGRITÀ
TRA**

Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova, di seguito definito anche Amministrazione, con sede in piazza Paccagnini n. 3, 46100 Mantova, C.F.: 93070260208, di seguito denominato anche "Amministrazione"

E

L'operatore economico(di seguito denominato "Operatore Economico") con sede legale in
C.F./P.IVA
Rappresentato da
In qualità di

VISTI

- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", il quale prevede espressamente la possibilità di introduzione negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione della gara;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*";
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, approvato con D.M. 23 dicembre 2015, n. 597;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018 del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Ministero in data 28 gennaio 2016 e, da ultimo, il Piano triennale della prevenzione della corruzione della trasparenza 2019-2021 adottato con decreto ministeriale in data 14 febbraio 2019;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE*" e "*2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'ANAC Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 approva in via definitiva;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019 - 2021, adottato con decreto ministeriale MIBACT n. 35 del 31/1/2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 332, il 14 marzo 2019;

- l'art. 3, comma 7, della Legge n. 120 del 2020 che introduce, nell'ambito del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'art. 83-bis. (Protocollo di legalità) ed il particolare il comma 3.

PREMESSO CHE

I c.d. Patti di Integrità sanciscono, pertanto, un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione dei contratti pubblici, in particolare modo per favorire la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

E', dunque, legittima la previsione negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che richiedono l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione in quanto tali mezzi sono posti a tutela degli interessi di rango e gli obblighi in tal modo assunti dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata nel settore degli appalti.

Secondo la definizione data dall'Autorità nella determinazione n. 4/2012 - BANDO- TIPO - Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici (ex D.lgs. 163/2006) i protocolli di legalità sono gli strumenti con i quali *“le amministrazioni assumono di regola, l'obbligo di inserire nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione a pena di esclusione, l'accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole”* introdotte *“per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro”*. L'ANAC nella determinazione n.1/2015, in particolare precisa: *“Con riferimento ai protocolli di legalità, nella citata determinazione n. 4/2012, è stato ritenuto legittimo prescrivere, a pena di esclusione, l'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra le quali l'accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Ciò in quanto tali strumenti sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico”*.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019 - 2021, adottato con decreto ministeriale MIBACT n. 35 del 31/01/2019, innanzi citato, prescrive all'art. 9.13 che *“l'Amministrazione in caso di procedure ad evidenza pubblica attivate dalla medesima, dovrà prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012”*.

L'art. 3, comma 7, della Legge n. 120 del 2020 introduce, nell'ambito del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'art. 83-bis. (Protocollo di legalità), in cui al comma 3 viene sancito che *“le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto”*.

Tale formale obbligazione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.

Con l'approvazione del presente Patto, da parte dell'Amministrazione, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante del contratto da stipularsi.

L'AMMINISTRAZIONE E L'OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto si applica in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).

2. Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dal Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova.
3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente al Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova.
4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore Economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore Economico e dell'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dall'Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formare, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
6. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
7. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
8. Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
9. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formare parte integrante e sostanziale.
10. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce, per l'Operatore Economico concorrente, condizione essenziale per l'Amministrazione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 120 del 2020.

Articolo 2

(Obblighi dell'Operatore Economico)

1. L'Operatore Economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale del Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale del Complesso Museale, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L'Operatore Economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente al Complesso Museale qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.
5. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Museo.
7. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico dichiara:

- di non aver in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando/invito di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
 - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
 - di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
8. di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicato a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3 (Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (D.M. 23 dicembre 2015, n. 597).
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art. 2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria (se presente) a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.
2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione per i successivi tre anni.

Articolo 5
(Efficacia del Patto di Integrità)

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito di gara o procedura negoziata. Le sanzioni potranno essere applicate altresì durante la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

Articolo 6
(Controversie)

1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 7
(Durata)

1. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova
Il Direttore Dott. Stefano L'Occaso

.....

L'Operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute negli articoli del presente atto.

L'Operatore economico
Il legale rappresentante

.....

Timbro e firma